



AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Bari Bologna Brescia Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino

<http://www.lslex.com>

Circolare: Monotematica
Chiarimenti AE Decreto Cura Italia

Data: 07 Aprile 2020

Publicata nella giornata del 3 Aprile 2020 la circolare n.8/E dell'Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti ai quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti sul Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020. Di seguito offriamo una sintesi delle risposte sui principali argomenti trattati (proroghe e sospensioni dei termini per i versamenti e adempimenti, sospensione delle attività degli enti impositori e termini nei procedimenti tributari, misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori).

Indice

| | |
|--|---------------|
| PROROGA E SOSPENSIONE TERMINI PER VERSAMENTI E ALTRI ADEMPIMENTI | |
| 1. <i>Esercizio di più attività nell'ambito della stessa impresa</i> | Pag. 2 |
| 2. <i>Emissione fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura</i> | Pag. 2 |
| 3. <i>Documenti di trasporto</i> | Pag. 3 |
| 4. <i>Obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti</i> | Pag. 3 |
| 5. <i>Modelli Intrastat</i> | Pag. 4 |
| 6. <i>Termini per la registrazione degli atti privati, atti pubblici e scritture private autenticate</i> | Pag. 4 |
| 7. <i>Ritenute compensi lavoro autonomo/provvigioni</i> | Pag. 4 |
| 8. <i>Sospensione versamenti in relazione a determinate tipologie di contribuenti</i> | Pag. 5 |
| 9. <i>Termini presentazione dichiarazione di successione</i> | Pag. 5 |
| 10. <i>Richiesta di documentazione in sede di controllo formale</i> | Pag. 5 |
| 11. <i>Sospensione versamenti dell'imposta di registro in sede di registrazione di contratti</i> | Pag. 6 |
| SOSPENSIONE ATTIVITÀ ENTI IMPOSITORI, VERSAMENTO CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E TERMINI PROCEDIMENTI TRIBUTARI | |
| 12. <i>Prescrizione e decadenza attività uffici</i> | Pag. 6 |
| 13. <i>Registro: Avvisi di liquidazione</i> | Pag. 7 |
| 14. <i>Termine per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione</i> | Pag. 7 |
| 15. <i>Contenzioso. Rapporto tra termini previsti dall'articolo 67 e quelli di cui all'articolo 83 del Decreto</i> | Pag. 8 |
| 16. <i>Adesioni – Atto di adesione già sottoscritto e termine di 20 giorni per il pagamento</i> | Pag. 8 |
| MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE | |
| 17. <i>Credito d'imposta per negozi e botteghe. Pagamento del canone pattuito</i> | Pag. 8 |
| 18. <i>Credito d'imposta per negozi e botteghe. Tipologia di immobili/attività escluse</i> | Pag. 9 |
| MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI | |
| 19. <i>Premio ai lavoratori dipendenti. Calcolo dei giorni</i> | Pag. 9 |
| 20. <i>Premio ai lavoratori dipendenti. Lavoratori in servizio esterno</i> | Pag. 9 |
| 21. <i>Premio ai lavoratori dipendenti. Trattamento dei lavoratori in part-time</i> | Pag. 9 |
| 22. <i>Premio ai lavoratori dipendenti. Giorni lavorati in modalità lavoro agile ("smart working")</i> | Pag.10 |
| 23. <i>Premio ai lavoratori dipendenti. Erogazione del bonus</i> | Pag.10 |
| 24. <i>Premio ai lavoratori dipendenti. Utilizzo del credito d'imposta riconosciuto al datore di lavoro</i> | Pag.10 |
| ALTRE DISPOSIZIONI | |
| 25. <i>Deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d'impresa</i> | Pag.11 |
| 26. <i>Trattamento IVA donazioni in natura</i> | Pag.11 |

ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA STESSA IMPRESA

Nel caso in cui un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa e solo una o parte di dette attività rientri nei settori elencati dall'art. 61 comma 2 lettere da a) a r) del Decreto "Cura Italia", **la sospensione dei termini** di versamento delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché di quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **opera esclusivamente se le attività** che possono usufruire di detta sospensione **siano svolte in misura PREVALENTE** rispetto alle altre attività. Affinché sia rispettato il requisito di prevalenza occorre verificare che la maggior parte dei ricavi o compensi nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (ossia quella relativa al periodo d'imposta 2018) siano riferibili proprio alle suddette attività.

EMISSIONE DELLA FATTURA IN PRESENZA DI ATTIVITA' PER LE QUALI E' STATA DISPOSTA LA CHIUSURA

In tema di fatturazione elettronica e di termini per l'invio allo SDI, **l'emissione della fattura elettronica NON è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi**, in quanto funzionale alla controparte all'esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell'IVA e deducibilità dei costi) nonché necessaria per adempiere ad alcuni obblighi che scaturiscono dal Decreto stesso.

Medesime considerazioni valgono per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, prevalendo dunque l'esigenza della controparte di ricevere un documento utilizzabile anche ai fini fiscali, ad eccezione di quei casi in cui la trasmissione sia stata differita ad un momento successivo a causa ad esempio dell'assenza di rete o di problemi di connettività del dispositivo.

Ricadono invece nella sospensione l'adempimento relativo alla sola trasmissione telematica dei corrispettivi:

- i contribuenti con volume d'affari inferiore a 400.000,00 euro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell'Agenzia delle Entrate e continuano a emettere scontrini o ricevute fiscali;
- i gestori dei distributori automatici.

Infine, occorre segnalare che quanto all'esimente richiamata dall'art. 6 comma 5 del D.Lgs n.472/1997 secondo cui «*Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore*», l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la stessa può trovare applicazione in base ai principi di carattere generale qualora l'Ufficio competente alla valutazione della ricorrenza degli elementi della forza maggiore ne ravvisi la sussistenza nel caso concreto.

DOCUMENTI DI TRASPORTO

In tema di Documenti di trasporto (Ddt), l’Agenzia delle Entrate nella circolare in esame ha ribadito che l’alternatività d.d.t./fattura immediata – elettronica o analogica, laddove normativamente ammessa – era già prevista dall’ordinamento e non deve dunque considerarsi una disposizione di carattere temporale introdotta a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso.

Restano ovviamente fermi gli obblighi di documentazione dettati da altre disposizioni quali, ad esempio, gli articoli 1 dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 che, in ragione della citata emergenza epidemiologica, hanno vietato gli spostamenti delle persone se non «motivati da comprovate esigenze» ivi individuate.

OBBLIGHI INTRODOTTI IN MATERIA DI RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

Risultano **SOSPESI** i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti introdotti dall’art. 4 D.L. 124/2019, in quanto strettamente connessi agli obblighi di versamento, **qualora l’appaltatore o subappaltatore rientri in una delle seguenti categorie di contribuenti beneficiari della sospensione dei versamenti:**

- soggetti elencati all’articolo 61, commi 2 e 3 del Decreto e all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (articolo 62, comma 2 del Decreto);
- soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (articolo 62, comma 4 del Decreto).

Pertanto, al ricorrere di una delle ipotesi sopra citate, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell’articolo 17-bis, sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente **NON DOVRA’ SOSPENDERE** il pagamento.

Gli obblighi di controllo previsti a carico del committente riprenderanno dal momento in cui non saranno più valide le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti previsti dal Decreto Cura Italia.

MODELLI INTRASTAT

La presentazione degli elenchi INTRASTAT rientra tra gli adempimenti le cui scadenze sono **sospese se ricadono nel periodo compreso tra l'08 marzo e il 31 maggio 2020**, potendovi assolvere entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di interessi e sanzioni.

Resta ferma la facoltà di presentazione degli elenchi alle scadenze ordinarie nei casi in cui gli operatori possano fornire le predette informazioni.

TERMINI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI IN TERMINE FISSO, ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE, SIA IN MODALITA' CARTACEA, SIA TELEMATICA

Rientrano tra gli adempimenti tributari **SOSPESI nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020** anche la registrazione di atti privati, atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, siano essi redatti in modalità cartacea che telematica.

RITENUTE COMPENSI LAVORO AUTONOMO/PROVVIGIONI

In relazione alla possibilità di non assoggettare a ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'art.25 e 25 bis D.P.R. 600/1973 i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020 dai contribuenti che nell'anno precedente a quello di entrata in vigore del Decreto Cura Italia abbiano percepito ricavi o compensi inferiori a euro 400.000,00 e nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato, L'Agenzia chiarisce tre punti:

- i predetti soggetti **omettono l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura**, sia essa elettronica che analogica, specificando inoltre, in caso di fattura elettronica, tali soggetti NON dovranno compilare il blocco "DatiRitenuta", mentre nel campo "Causale" dovranno inserire la seguente dicitura "Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020";
- per la verifica del **requisito relativo alla soglia** dei compensi percepiti nel periodo di imposta precedente, ossia dei 400.000,00 euro, **NON rilevano** gli ulteriori componenti dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, vale a dire **gli ulteriori ricavi/compensi dichiarati per gli ISA**;
- i soggetti che si avvalgono di tale facoltà procederanno al **versamento delle ritenute non operate** in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione sanzioni e interessi, tramite modello F24 indicando apposito codice tributo di prossima istituzione.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN RELAZIONE A DETERMINATE TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI PER LE QUALI E' PREVISTA LA VERIFICA DELL'AMMONTARE DEI RICAVI DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

Sempre in tema di sospensione dei versamenti disposta per determinate categorie di contribuenti, l'Agenzia ha chiarito che in relazione al requisito da integrare relativo alla soglia dell'ammontare di ricavi conseguiti nell'anno precedente all'entrata in vigore del Decreto, si dovrà tenere conto delle regole di determinazione del reddito riferibili a ciascuna categoria di contribuenti, dunque:

- criterio di cassa per soggetti in regime semplificato e contribuenti forfettari/minimi;
- criterio della competenza per i soggetti in regime ordinario.

Infine, viene confermata la MANCATA RILEVANZA dei ricavi/compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale (ossia quei ricavi/compensi dichiarati ai fini ISA).

TERMINI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La dichiarazione di successione rientra nel novero degli adempimenti cui si applica la sospensione prevista dall'art.62 comma 1 del Decreto. Di conseguenza se i termini per la presentazione scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, **l'adempimento potrà essere sospeso ed effettuato entro il 30 giugno 2020**, così come i versamenti relativi alle imposte ipotecarie, catastali e altri tributi indiretti.

Tuttavia, se il contribuente, pur potendo beneficiare della sospensione, procede con la presentazione della dichiarazione di successione, sarà tenuto anche al versamento delle imposte e dei tributi indiretti.

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE IN SEDE DI CONTROLLO FORMALE

La sospensione degli adempimenti prevista dall'art.62 del Decreto si applica anche alle risposte di richiesta di documentazione a seguito di controllo formale (art.36-ter D.P.R. 600/1973) qualora i termini per produrre la documentazione richiesta scadano nel periodo compreso tra l'08 marzo e il 31 maggio 2020, con conseguente **differimento** degli stessi **al 30 giugno 2020**.

SOSPENSIONE VERSAMENTI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN SEDE DI REGISTRAZIONE DI UN CONTRATTO DI COMODATO O DI LOCAZIONE

Per quanto riguarda i versamenti dell'imposta di registro dovuta IN SEDE DI REGISTRAZIONE di contratti di comodato o di locazione, occorre ricollegarsi a quanto detto precedentemente in relazione ai termini di registrazione degli atti. Dunque, potranno verificarsi due differenti situazioni:

- nell'ipotesi in cui **i termini di registrazione dei contratti ricadano nel periodo di sospensione** (08 marzo – 31 maggio 2020) **e il soggetto usufruisce di tale sospensione, saranno automaticamente sospesi anche i versamenti** relativi all'imposta di registro, in quanto strettamente connessi alla registrazione;
- nell'ipotesi in cui il soggetto pur potendo beneficiare della sospensione procede comunque alla registrazione del contratto, allora sarà tenuto anche al versamento dell'imposta di registro.

I contribuenti sono tenuti altresì al versamento delle imposte di registro per anni successivi dovute in relazione a contratti di comodato o di locazione già registrati.

PRESCRIZIONE E DECADENZA ATTIVITA' UFFICI

L'art. 67 comma 4 del Decreto dispone la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori laddove sia stata disposta la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, applicando dunque il disposto previsto dall'art.12 del D. Lgs 159/2015. In base a tale disposizione, dunque, i termini di prescrizione e decadenza che scadono al 31 dicembre dell'anno in cui è stata disposta la sospensione, sono **prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione**, in modo da distribuire la notifica degli atti di accertamento in arco temporale più ampio, evitando la concentrazione in un ristretto periodo di tempo.

La proroga si applica a tutte le attività di accertamento che prevedono termini di decadenza, come ad esempio:

- attività di accertamento delle imposte sui redditi (art. 43 D.P.R. 600/1973);
- attività di accertamento dell'imposta sul valore aggiunto – IVA (art. 57 D.P.R. 633/1972);
- attività di accertamento dell'imposta di registro (art.76 D.P.R. 131/1986);
- attività di accertamento dell'imposta di successione e donazione (art.27 D. Lgs 346/1990).

Pertanto, gli accertamenti relativi al 2015 non decadranno il prossimo 31 dicembre 2020, ma al 31dicembre 2022.

REGISTRO. AVVISI DI LIQUIDAZIONE DA CONTROLLO DELLA CORRETTA LIQUIDAZIONE DEGLI ATTI REGISTRATI IN FORMA PUBBLICA E PRIVATA E DA CONTROLLO CONGRUITA' E TEMPESTIVITA' DEI VERSAMENTI PER ANNUALITA' SUCCESSIVE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE.

Rientrano nel novero delle attività degli uffici e degli enti impositori i cui **termini sono sospesi** ai sensi dell'art. 67 comma 1 del Decreto:

- le attività di controllo della corretta liquidazione degli atti registrati, sia in forma pubblica che privata;
- le attività di controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per annualità successive dei contratti di locazione già registrati.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

In tema di accertamento con adesione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto fondamentale circa la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione a seguito della notifica di un avviso di accertamento: **NON si applica la sospensione prevista dall'art. 67 del Decreto, bensì quella prevista dall'art. 83 dello stesso Decreto** in base alla quale sono sospesi i termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando inoltre che *"ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"*.

Il Decreto interviene dunque sui termini di impugnazione. Conseguentemente ai termini di impugnazione si applicano CUMULATIVAMENTE:

- sia la sospensione del termine di impugnazione *"per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente"*, prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, tenendo conto che:
 - per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile;
 - per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l'inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.
- sia la sospensione prevista dall'art. 83 del decreto.

CONTENZIOSO. RAPPORTO TRA I TERMINI PREVISTI DALL'ART.67 DEL DECRETO CON QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 83 DEL DECRETO

Quanto al rapporto tra la disciplina contenuta nell'art. 67 del Decreto e quella contenuta nell'art. 83, l'Agenzia delle Entrate nella circolare in esame ha evidenziato che l'articolo 67 del Decreto contiene una disciplina generale di riferimento per la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori, fatte salve le specifiche deroghe previste dalle altre norme "speciali" contenute nel decreto stesso, quale ad esempio, appunto, l'articolo 83 del Decreto.

Di conseguenza con riferimento a tutti i **termini processuali** e in particolare per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione (art. 17-bis comma 2 D. Lgs. 546/1992) risulta applicabile la specifica **sospensione di cui al citato articolo 83**, comma 2 del Decreto (**9 marzo – 15 aprile 2020**).

ADESIONI – ATTO DI ADESIONE GIÀ SOTTOSCRITTO E TERMINE DI 20 GIORNI (PERENTORI) PER IL PAGAMENTO

Il termine di versamento della prima o unica rata relativa all'adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione, **NON beneficia di alcuna proroga o sospensione** disposta dal Decreto.

Fanno **eccezione** solo i soggetti che alla data del 21 febbraio avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020: per tali contribuenti, in virtù dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, il versamento, scadente tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, andrà effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile.

CREDITO D'IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE. PAGAMENTO DEL CANONE PATTUITO

Per quanto riguarda il credito d'imposta per negozi e botteghe riconosciuto dall'art. 65 del Decreto "nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020" di un immobile in categoria catastale C/1, l'Agenzia ha specificato un punto importante: il credito d'imposta maturerà a seguito **dell'AVVENUTO PAGAMENTO del canone** medesimo, ancorando dunque la maturazione del credito a un criterio di cassa che rispetti la finalità della norma, ossia quella di ristorare il contribuente del costo sostenuto.

CREDITO D'IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE. TIPOLOGIA DI IMMOBILI/ATTIVITA' ESCLUSE.

L'articolo 65 del Decreto espressamente specifica che gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d'imposta) **devono essere classificati nella categoria catastale C/1** (negozi e botteghe).

Non potranno dunque beneficiare del suddetto credito i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. CALCOLO DEI GIORNI

I giorni per l'attribuzione del bonus previsto dall'articolo 63 del Decreto ai lavoratori dipendenti (bonus pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020), dovranno essere conteggiati in base al **rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili** previste contrattualmente.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. LAVORATORI IN SERVIZIO ESTERNO

Riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa il premio spettante in base all'art. 63 del Decreto. La finalità di tale disposizione persegue infatti l'obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto.

Coerentemente con tale finalità, restano dunque esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile ("*smart working*").

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. TRATTAMENTO LAVORATORI IN PART-TIME

In assenza di specifica disposizione e coerentemente con le finalità della disposizione in oggetto (precedentemente illustrate):

- **indipendentemente dalla tipologia di contratto**, full time o part time, il bonus spetta al dipendente in ragione del periodo di lavoro durante il quale presta effettivamente l'attività lavorativa presso la propria sede e in base al rapporto precedentemente indicato;
- nel rapporto sopra menzionato **non dovranno considerarsi** giorni di ferie o di malattia e le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. GIORNI LAVORATI IN SMART WORKING

Non rientrano nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell'importo del premio, il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell'ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l'attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l'ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici (**c.d. smart working**).

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. EROGAZIONE DEL BONUS

In base all'articolo 63 comma 2 del Decreto, i sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Pertanto, il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA RICONOSCIUTO AL DATORE DI LAVORO

Al fine di consentire il recupero in **compensazione orizzontale** del premio anticipato ai dipendenti, i datori di lavoro dovranno:

- utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, tenendo conto che tale recupero non sarà soggetto ad altri limiti o vincoli previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta;
- utilizzare gli **appositi codici tributo** istituiti con risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, ossia per il modello F24, il codice tributo "1699" e per il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP), il codice, "169E", denominati "*Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020*".

DEDUCIBILITA' DELLE EROGAZIONI LIBERALI DAL REDDITO D'IMPRESA

Per quanto riguarda le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nel 2020 a sostegno dell'emergenza da COVID 19, l'art. 66 del Decreto Cura Italia delinea una peculiare disciplina con specifico riferimento al reddito d'impresa, ossia:

- deducibilità delle erogazioni liberali in denaro ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente.

A differenza dunque della disciplina "ordinaria", l'agevolazione in questione non essendo collegata alla produzione di un reddito ma esclusivamente all'erogazione effettuata, spetterà anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata la suddetta erogazione.

TRATTAMENTO IVA DONAZIONI IN NATURA

In merito al trattamento IVA da riservare alle donazioni in natura a sostegno dell'emergenza COVID 19 previste dall'art. 66 comma 2 del Decreto, l'Agenzia delle Entrate ritiene siano applicabili, nonostante la mancanza di un espresso rinvio, le previsioni dell'art. 6 comma 15 della Legge n. 133/1999 **esclusivamente** in relazione a quelle che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi ed alle condizioni in esso previste.

Sulla base del disposto sopra citato, le cessioni gratuite di beni si considerano **cessioni esenti ai sensi dell'art.10 comma 1 n. 12 D.P.R. 633/1972** (senza necessità di operare la rettifica sull'IVA detratta in fase di acquisto), se rispettano i seguenti requisiti:

- soggetti beneficiari delle erogazioni: enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e ONLUS. Inoltre rientrano anche le erogazioni effettuate agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità;
- beni oggetto di donazioni in natura: prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza.

Ricordiamo inoltre che **l'art.31 del D.L. 9/2020 ha esteso l'ambito applicativo** anche alle donazioni di prodotti tessili, di prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, di giocattoli, di materiali per l'edilizia e di elettrodomestici, nonché di personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati